



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 15 marzo 2019
Rif RM 12.03.2019 // 4005
ACS LG / Ri
C 75 / S 2324

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 10 - 2019

del 12 marzo 2019

**concernente il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio
del Comune di Biasca**

Gentile signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporre per esame e approvazione il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio del nostro Comune.

1. Premessa

Con messaggio municipale numero 30 del 25 settembre 2012, il Municipio aveva sottoposto al Consiglio comunale il regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale del Comune di Biasca. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 12 dicembre 2012.

Il Municipio aveva deciso di dotarsi di uno specifico regolamento che permettesse la posa di sistemi di videosorveglianza perché, anche nel nostro Comune, si facevano più frequenti i casi di danneggiamenti, di disordine e di maleducazione perpetrati da persone che non mostrano il minimo rispetto per la proprietà pubblica.

Purtroppo in questi anni la situazione non è migliorata e questo ha delle conseguenze diverse sul territorio comunale. Specialmente durante il fine settimana, nelle strade del centro ma anche in altri punti importanti del nostro Comune (ad esempio sagrato della Chiesa San Carlo) vengono depositati rifiuti diversi (bottiglie, bicchieri, cartacce, eccetera).

La mancanza di testimoni, rispettivamente la mancanza di personale di sorveglianza e il costo per colmare tale mancanza con assunzioni mirate o tramite le diverse società specializzate del settore, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e, soprattutto, prevenire il ripetersi di simili atti.

In questi anni il Municipio ha puntato sulla sensibilizzazione degli esercenti pubblici per cercare di ovviare al problema evitando così di dotarsi di un sistema di videosorveglianza. Purtroppo, nonostante l'impegno di tutte le parti in causa (Polizia comunale, squadra esterna, privati), la situazione non è più sostenibile.

Oltre alla situazione del Centro e di altri posti sensibili, resta da risolvere il fenomeno di maleducazione e di mancanza di rispetto che si vive giornalmente presso le piazze di raccolta.

Per questo motivo, pur confermando il principio di prudenza nell'installazione delle videocamere sul territorio comunale già espresso nel 2012, il Municipio intende procedere alla posa di un sistema di videosorveglianza.

L'obiettivo è di introdurre un sistema di videosorveglianza dissuasiva. Si tratta in sostanza di una videosorveglianza che interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta rifiuti, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

2. La scelta della base legale

A fine 2017 l'Incaricato cantonale sulla protezione dei dati ha informato tutti i Comuni del Cantone dell'avvenuta pubblicazione di un regolamento standard sulla videosorveglianza con l'invito ad adattare i diversi regolamenti in occasione di una prossima revisione.

Come già indicato nel precedente messaggio ricordiamo che i Comuni sono competenti in materia di videosorveglianza e, se intenzionati ad impiegarla sul territorio comunale, devono dotarsi di una specifica base giuridica formale.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della LPDP.

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto se esiste una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità art. 6 cpv. 1 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può infatti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Per garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, è stato stabilito che la base giuridica deve essere di rango formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo, suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum).

3. Il Regolamento

Presentiamo qui di seguito il testo del regolamento con il commento ai singoli articoli.

Articolo 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Biasca eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto di specie e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

COMMENTO

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso:

a) l'area geografica assoggettata alla misura,

- b) l'organo responsabile;
- c) lo strumento.

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune che appartengono al demanio naturale e artificiale, come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, ecocentri, cimiteri, foreste e pascoli.

Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico sul fondo privato).

Sono invece esclusi i beni amministrativi come gli edifici dell'amministrazione comunale e i rispettivi mobili e apparecchiature, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, ecc. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza. Per precisione si intende che l'esclusione è unicamente definita per l'esecuzione di riprese interne alle strutture mentre il regolamento oggetto del presente messaggio si applica alla sorveglianza delle vicinanze.

Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore.

È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi altra proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dati (Privacy filters, vedi commento art. 4 cpv. 2).

Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il Comune (e per esso i suoi organi, come la polizia comunale) non è competente in virtù del regolamento comunale sulla videosorveglianza. Rimangono riservate l'eventuale competenza della polizia comunale in virtù del diritto di polizia e, più in generale, quella dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza – la quale implica un'elaborazione di dati personali ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 LPDP) -, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale, vedi art. 8 Regolamento standard) o da suoi mandatari.

È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo.

Ne sono esempio le società private di sorveglianza che operano previa stipulazione di un contratto di mandato con il Comune, o ancora le persone fisiche o giuridiche di diritto privato che eseguono la videosorveglianza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate d'accordo con il Comune (festival, concerti, carnevali, ecc.).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune. La videosorveglianza è quindi il presidio elettronico,

fisso o mobile, del demanio pubblico comunale tramite dispositivi predisposti all'osservazione in tempo reale, con o senza registrazione di filmati. Non sono tuttavia di principio esclusi dal campo di applicazione del Regolamento standard gli apparecchi di ripresa di fotografie, nella misura in cui perseguono gli scopi della sorveglianza previsti dal Regolamento.

Per quanto concerne il rimando alla legge cantonale sulla protezione dei dati, di per sé non strettamente necessario dal punto di vista della tecnica legislativa, si giustifica per motivi di chiarezza giuridica in un contesto, quello della protezione dei dati in ambito di videosorveglianza, non sempre facile. Il richiamo è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può segnatamente richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Da ultimo nel cpv. 3 si precisa che la videosorveglianza retta dal seguente diritto speciale è esclusa dal campo di applicazione del Regolamento standard: videosorveglianza per l'identificazione di veicoli (art. 9b LPol); videosorveglianza a supporto operativo della polizia (bodycam e le dashcam, art. 9c LPol); ripresa di fotografie delle targhe di veicoli per il sanzionamento di violazioni di norme sulla circolazione stradale ai sensi della LCStr; eventuali altre forme di videosorveglianza a supporto operativo della polizia fondate sul diritto speciale (esclusa la LOC).

Articolo 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

COMMENTO

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale, cantonale o federale. Tali funzioni sono, peraltro, richiamate all'art. 107 LOC.

Si tratta, ad esempio, di funzioni di polizia locale previste dalla legislazione edilizia, sulla polizia, sulla circolazione stradale, sulla gestione dei rifiuti, ecc.

Sono riportate qui di seguito le definizioni dei due tipi di videosorveglianza rilevanti in ambito di demanio pubblico comunale.

- **Videosorveglianza dissuasiva**

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite l'osservazione di una cerchia indeterminata di persone e dei relativi movimenti. Di regola la videosorveglianza dissuasiva avviene in modo permanente e riconoscibile dall'esterno. In genere sono utilizzate delle tecnologie video che registrano i segnali d'immagine e permettono, in caso di commissione di atti illeciti, l'identificazione e il sanzionamento degli autori.

- **Videosorveglianza osservativa**

Con la video osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli. La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale e senza registrazione delle immagini. Per questo tipo di videosorveglianza di norma son utilizzate tecnologie video che non consentono d'identificare le singole persone registrate.

Articolo 3 Principi

¹*Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.*

²*La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.*

³*Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.*

⁴*Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza e tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.*

COMMENTO

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, dovranno presentare il contenuto minimo seguente:

- simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- definizione dell'area videosorvegliata;
- idealmente, lo scopo della videosorveglianza;
- organo responsabile.

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata).

La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza di luoghi pubblici tramite prevenzione o riduzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

Dal punto di vista della proporzionalità, l'uso di videocamere cosiddette intelligenti, che permettono tra l'altro l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate rispetto a videocamere senza tale funzionalità. Le immagini criptate possono essere deciptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili.

Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo.

Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto ai tempi della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Secondo il principio della finalità va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

Nel rispetto del principio della sicurezza vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali solide credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conversazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

Articolo 4 Trasmissione di dati a terzi

¹*Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.*

²*Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.*

COMMENTO

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (consenso delle persone interessate o necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente per il Comune o i suoi mandatari.

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Articolo 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

COMMENTO

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura.

In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti. Di regola, la videoregistrazione del demanio pubblico comunale sono conservate per un periodo di una settimana.

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.

Articolo 6 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

COMMENTO

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione.

Il Municipio emanerà in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni circa le aree concretamente soggette a videosorveglianza come singole vie, piazze, monumenti o altro, i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale saranno ripresi nel Regolamento.

Articolo 7 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

COMMENTO

La Sezione degli Enti locali è l'autorità superiore ai sensi del regolamento.

Il Municipio è competente per fissare l'entrata in vigore del Regolamento.

Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni e alla Commissione della Gestione.

Maggioranze richieste

L'approvazione di un regolamento (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Gentile signora Presidente,
Signore e Signori consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

Allegati: disegno di decreto
bozza di regolamento

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Biasca

Articolo 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Biasca eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto di specie e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Articolo 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Articolo 3 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza e tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Articolo 4 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Articolo 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Articolo 6 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Articolo 7 *Approvazione e entrata in vigore*

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.



DECRETO

(disegno)

**concernente il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale del
Comune di Biasca**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 10 del 12 marzo 2019

decreta:

art. 1 E' approvato il Regolamento per la videosorveglianza sul territorio comunale del
Comune di Biasca.